

Anno CXLIV - Numero 14

Roma, 31 luglio 2023

Pubblicato il 31 luglio 2023



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Ministeriale 31 maggio 2023 -
Determinazione delle piante organiche del perso-
nale amministrativo non dirigenziale degli Uffici
periferici dell'organizzazione giudiziaria..... Pag. 1

Decreto Ministeriale 31 maggio 2023 - Declinazione
tra i profili professionali dell'Amministrazione giu-
diziaria delle 150 unità del personale amministra-
tivo non dirigenziale recate in aumento dall'art. 7 del
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e relativa
ripartizione tra gli uffici periferici dell'organizza-
zione giudiziaria..... » 3

Decreto Ministeriale 28 giugno 2023 - Modalità tecniche
di pagamento delle pene pecuniarie » 5

Decreto Ministeriale 27 luglio 2023- Modalità di
svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi
dell'art. 71 , comma 1, lett. d), del decreto legislati-
vo 10 ottobre 2022, n. 150..... » 6

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni
di istituto di vendite giudiziarie nell'ambito del cir-
condario del Tribunale di Cosenza..... Pag. 8

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni
di istituto di vendite giudiziarie nell'ambito del cir-
condario del Tribunale di Piacenza. » 9

CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 5 luglio 2023 - Nomina della
Commissione esaminatrice per il concorso a 12 po-
sti di Magistrato Ordinario riservato alla Provincia
Autonoma di Bolzano, indetto con DM 9.05.2023.... Pag. 10

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI

Errata corrige: BILANCIO CONSUNTIVO per l'eser-
cizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022 Pag. 11

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Conferimento incarico Pag. 11

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento funzioni direttive..... Pag. 12

Conferma funzioni direttive..... » 12

Conferimento funzioni semidirettive..... » 12

Trasferimenti » 12

Collocamenti fuori ruolo » 13

Conferma incarichi..... » 13

Positivo superamento della settima valutazione di pro-
fessionalità..... » 15

Positivo superamento della sesta valutazione di pro-
fessionalità..... » 15

Positivo superamento della quinta valutazione di pro-
fessionalità..... » 16

Positivo superamento della quarta valutazione di pro-
fessionalità..... » 17

Positivo superamento della terza valutazione di pro-
fessionalità..... » 17

Positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità..... » 20

Trasferimento per prosecuzione periodo di tirocinio.. » 20

Collocamento in aspettativa » 20

30-431100230731

€ 4,00

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Ministeriale 31 maggio 2023 - Determinazione delle piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale degli Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria.

VISTI gli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150";

VISTO il decreto ministeriale 19 maggio 2015 concernente "Modifiche alle piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale di alcuni uffici giudiziari e determinazione delle piante organiche del giudice di pace di Barra e Ostia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 31 luglio 2015, n. 14, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzioni degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il decreto ministeriale 9 novembre 2017 concernente "Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2017, n. 267;

VISTO il decreto ministeriale 18 aprile 2019 concernente "Determinazione del ruolo organico e relativa ripartizione dei profili professionali di funzionario tecnico e di assistente tecnico istituiti con decreto ministeriale 9 novembre 2017", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 15 maggio 2019, n. 9, con cui sono state apportate le necessarie variazioni alla tabella A allegata al citato decreto ministeriale 15 maggio 2015;

VISTO il decreto ministeriale 14 aprile 2022, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2022, con cui, in attuazione dell'articolo 6 del d.lgs. n. 240/2006 ed in conformità al Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al d.P.C.M. 84/2015, sono stati costituiti, nell'ambito della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, 7 uffici periferici di livello dirigenziale non generale presso le sedi di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, istituendo la relativa posizione dirigenziale e individuando la rispettiva competenza territoriale interdistrettuale;

TENUTO CONTO che, nell'ambito territoriale di competenza, gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria svolgono i compiti e le funzioni previste dall'articolo 9 del d.P.C.M. n. 84/2015 e dagli articoli 3 e 6 del suddetto decreto ministeriale 14 aprile 2022;

OSSERVATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale, gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria possono essere dotati di presidi ubicati presso i capoluoghi del distretto delle corti di appello che ricadono nella loro competenza territoriale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale innanzi citato, con uno o più decreti del Ministro devono essere determinate le piante organiche di ciascuno degli uffici peri-

ferici, comprensive dei relativi presidi ubicati presso i capoluoghi del distretto delle corti di appello, attingendo al contingente della complessiva dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D) allegata al d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84;

RITENUTO che, con separato provvedimento, sono individuati i singoli presidi costituiti presso i capoluoghi delle corti di appello comprese nel relativo ambito territoriale ove, nell'ambito dei contingenti assegnati in pianta organica agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria, può essere destinato personale addetto;

PRESO ATTO delle specifiche disposizioni dettate per l'ufficio periferico di Napoli dall'articolo 7 del decreto ministeriale 14 aprile 2022, che rendono necessario disporre l'attribuzione alla istituita e già operativa articolazione decentrata della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie delle unità assegnate al soppresso Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli ai sensi della tabella A vigente allegata al citato decreto ministeriale 19 maggio 2015;

VALUTATO che le esigenze operative degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria in materia di gestione del patrimonio immobiliare destinato all'attività giudiziaria e di supporto tecnico agli uffici giudiziari, nonché alle rispettive Conferenze permanenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015 n. 133, richiedono la presenza di personale dei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria con competenze di contenuto specialistico;

RILEVATO che le specifiche competenze dei profili professionali di funzionario tecnico e di assistente tecnico, come declinate nel citato decreto ministeriale 9 novembre 2017, risultano idonee a corrispondere alle necessità funzionali innanzi evidenziate;

CONSIDERATO che le esigenze delle nuove strutture decentrate connesse alle competenze tecniche dei suddetti profili professionali devono essere valutate tenendo conto della consistenza numerica dei rispettivi ruoli, fissata dal citato decreto ministeriale 18 aprile 2019 in 63 unità di funzionario tecnico e 137 unità di assistente tecnico;

RITENUTO che le esigenze innanzi rappresentate rendono necessario rimodulare la distribuzione delle risorse organiche disponibili dei profili professionali di funzionario tecnico e di assistente tecnico realizzata con il richiamato decreto ministeriale 18 aprile 2019, ferme restando le valutazioni a sostegno delle determinazioni assunte con il predetto provvedimento per il Ministero della giustizia - sede centrale e la rilevanza delle specifiche esigenze operative della Corte di cassazione, nel cui ambito è istituita la Commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma;

CONSIDERATO che l'analisi diretta a distribuire le risorse organiche disponibili tra i singoli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria deve tener conto delle specifiche attività di carattere tecnico rimesse, sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, alla competenza delle nuove strutture decentrate;

RITENUTO che, nella ripartizione delle risorse organiche tra le singole strutture decentrate, carattere prevalente deve essere riservato agli indicatori elaborati sulla scorta dei dati tecnici connessi agli immobili da gestire nell'ambito territoriale di ciascun ufficio periferico, relativi alla superficie degli edifici ed alla media delle spese di funzionamento degli anni 2021 e 2022, rispetto agli indicatori dimensionali considerati, riferiti alla consistenza numerica delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo degli uffici giudiziari compresi nel medesimo contesto territoriale di analisi;

VALUTATO che l'individuazione dei contingenti degli ulteriori profili professionali necessari per garantire un adeguato livello di funzionalità delle nuove strutture decentrate, da realizzare in coerenza con la metodologia e gli indicatori descritti, deve essere riservata a separato decreto ministeriale, integrativo delle determinazioni assunte con il presente provvedimento;

CONSIDERATO che, con successivi decreti, è determinata la data di entrata in funzione degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria, in funzione delle esigenze operative conseguenti al nuovo assetto organizzativo della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

I contingenti della dotazione organica dei profili professionali di funzionario tecnico e di assistente tecnico sono distribuiti tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria come

da Tabella 1 allegata al presente decreto, che sostituisce la Tabella 1 allegata al decreto ministeriale 18 aprile 2019.

Art. 2

Le piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono determinate dalla Tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 3

La tabella A vigente allegata al decreto ministeriale 19 maggio 2015 è modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

Roma, 31 maggio 2023

IL MINISTRO *Carlo Nordio*

Tabella 1

UFFICIO	SEDE	funzionario tecnico	assistente tecnico
Ministero - sede centrale	Roma	10	20
Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria	Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia	52	115
Corte suprema di cassazione	Roma	1	2
Totale		63	137

IL MINISTRO
Carlo Nordio

Tabella 2

Piante organiche degli Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria

SEDE	Funzionario tecnico	Funzionario contabile	Assistente tecnico	Assistente giudiziario	Contabile	Assistente informatico	Operatore giudiziario	Conducente di automezzi	Ausiliario
Firenze	4		10						
Milano	9		20						
Napoli	12	1	26	4	3	1	3	2	2
Palermo	9		19						
Roma	9		19						
Torino	5		11						
Venezia	4		10						

IL MINISTRO
Carlo Nordio

Decreto Ministeriale 31 maggio 2023 - Declinazione tra i profili professionali dell'Amministrazione giudiziaria delle 150 unità del personale amministrativo non dirigenziale recate in aumento dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e relativa ripartizione tra gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria.

VISTI gli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150";

VISTO il decreto ministeriale 19 maggio 2015 concernente "Modifiche alle piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale di alcuni uffici giudiziari e determinazione delle piante organiche del giudice di pace di Barra e Ostia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 31 luglio 2015, n. 14, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzioni degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO l'articolo 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che, sostituendo il Capo II del citato d.lgs. n. 240/2006, ha previsto un incremento della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria di 10 unità di personale dirigenziale non generale e di 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175, recante "Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazione decentrate dell'organizzazione giudiziaria", con cui sono stati recepiti gli incrementi della dotazione organica disposti dalla norma innanzi citata, declinando le 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale tra l'Area III e l'Area II in ragione, rispettivamente, di 70 e 80 unità;

VISTO il decreto ministeriale 14 aprile 2022, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2022, con cui, in attuazione dell'articolo 6 del d.lgs. n. 240/2006 ed in conformità al Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al d.P.C.M. 84/2015, sono stati costituiti, nell'ambito della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, 7 uffici periferici di livello dirigenziale non generale presso le sedi di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, istituendo la relativa posizione dirigenziale e individuando la rispettiva competenza territoriale interdistrettuale;

TENUTO CONTO che, nell'ambito territoriale di competenza, gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria svolgono i compiti e le funzioni previste dall'articolo 9 del d.P.C.M. n. 84/2015 e dagli articoli 3 e 6 del suddetto decreto ministeriale 14 aprile 2022;

OSSERVATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale, gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria possono essere dotati di presidi ubicati presso i capoluoghi del distretto delle corti di appello che ricadono nella loro competenza territoriale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale innanzi citato, con uno o più decreti del Ministro devono essere determinate le piante organiche di ciascuno degli uffici periferici, comprensive dei relativi presidi ubicati presso i capoluoghi del distretto delle corti di appello, attingendo al contingente della

complessiva dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D) allegata al d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84;

RITENUTO che, con separato provvedimento, sono individuati i singoli presidi costituiti presso i capoluoghi delle corti di appello comprese nel relativo ambito territoriale ove, nell'ambito dei contingenti assegnati in pianta organica agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria, può essere destinato personale addetto;

VALUTATO che con la citata legge n. 160/2019 è stato individuato in 150 unità il contingente complessivo di personale amministrativo non dirigenziale necessario per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e che, pertanto, l'individuazione delle risorse da assegnare alle nuove strutture decentrate deve essere realizzata, nella fase di prima attuazione, in coerenza ed entro i limiti della valutazione operata dal legislatore;

CONSIDERATO che l'analisi diretta a individuare i profili professionali in cui declinare il contingente di 70 unità dell'Area III e 80 unità dell'Area II disponibile ai sensi della citata legge n. 160/2019 deve tenere conto sia delle specifiche attività di carattere tecnico rimesse, sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, alla competenza degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria, sia dell'onerosa attività contabile e amministrativa rientrante nelle relative attribuzioni;

VALUTATO che le complessive esigenze operative degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria rendono necessario declinare il suddetto contingente tra i profili professionali del personale amministrativo non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, per quanto attiene all'Area III, in 12 unità di direttore, 30 unità di funzionario giudiziario e 28 unità di funzionario contabile e, per quanto attiene all'Area II, in 15 unità di assistente giudiziario, 32 unità di contabile, 11 unità di assistente informatico, 12 unità di operatore giudiziario e 10 unità di conducente di automezzi;

RITENUTO che, nella ripartizione delle risorse organiche tra le singole strutture decentrate, carattere prevalente deve essere riservato agli indicatori elaborati sulla scorta dei dati tecnici connessi agli immobili da gestire nell'ambito territoriale di ciascun ufficio periferico, relativi alla superficie degli edifici ed alla media delle spese di funzionamento degli anni 2021 e 2022, rispetto agli indicatori dimensionali considerati, riferiti alla consistenza numerica delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo degli uffici giudiziari compresi nel medesimo contesto territoriale di analisi;

VALUTATO che l'individuazione delle esigenze connesse alle attività di contenuto specialistico rimesse alla competenza dei profili professionali di funzionario tecnico e assistente tecnico, da realizzare in coerenza con la metodologia e gli indicatori innanzi descritti, deve essere riservata a separato decreto ministeriale, unitamente alle specifiche determinazioni concernenti le unità già assegnate al soppresso Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli;

CONSIDERATO che, con successivi decreti, è determinata la data di entrata in funzione degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria, in funzione delle esigenze operative conseguenti al nuovo assetto organizzativo della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA
Art. 1

Le 150 unità recate in aumento dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come modificato dall'articolo 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ripartite in 70 unità di Area III e 80 unità di Area II con il d.P.C.M. 30 otto-

bre 2020, n. 175, sono declinate tra i profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria come da Tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 2

I contingenti dei profili professionali di cui alla Tabella 1 sono ripartiti tra gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia come da Tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 3

La tabella A vigente allegata al decreto ministeriale 19 maggio 2015 è modificata nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

Roma, 31 maggio 2023

Il Ministro: CARLO NORDIO

TABELLA 1

Declinazione dell'incremento della dotazione organica di cui alla legge n. 160/2019 tra i profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria

AREA FUNZIONALE	PROFILO PROFESSIONALE	UNITA'
AREA III	Direttore	12
	Funzionario giudiziario	30
	Funzionario contabile	28
TOTALE AREA III		70
AREA II	Assistente giudiziario	15
	Contabile	32
	Assistente informatico	11
	Operatore giudiziario	12
	Conducente di automezzi	10
TOTALE AREA II		80
TOTALE COMPLESSIVO		150

IL MINISTRO

Carlo Nordio

TABELLA 2

Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria - Ripartizione dei contingenti di cui alla Tabella 1

SEDE	direttore	funzionario giudiziario	funzionario contabile	assistente giudiziario	contabile	assistente informatico	operatore giudiziario	conducente di automezzi
Firenze	1	3	3	1	4	1	1	1
Milano	2	5	5	3	6	2	2	2
Napoli	3	5	4	3	4	2	3	1
Palermo	2	5	5	3	5	2	2	2
Roma	2	5	5	3	5	2	2	2
Torino	1	4	3	1	4	1	1	1
Venezia	1	3	3	1	4	1	1	1

IL MINISTRO

Carlo Nordio

Decreto Ministeriale 28 giugno 2023 - Modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie

VISTA la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24,

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

VISTI il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

VISTA la Determina n. 209 del 14 giugno 2018 inerente all'emanazione delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del citato D.lgs. 82/2005;

RILEVATO che, a norma dell'art. 181-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale e che esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione;

CONSIDERATO che, a norme dell'articolo 181-bis, comma 2, le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica,

sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 254 del 17 maggio 2023, trasmesso con nota in data 20 giugno 2023;

Decreta

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie di cui agli articoli 17, 18 comma 2, 20-bis comma 4, codice penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 181-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e delle altre disposizioni in materia di esecuzione della pena pecuniaria.

Articolo 2

Modalità di pagamento delle pene pecuniarie

1. Fermo quanto previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il pagamento della pena pecuniaria è operato tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A tal fine, il personale degli Uffici del Pubblico Ministero e degli Uffici del Giudice per le Indagini preliminari, per quanto di rispettiva competenza, è abilitato ad operare sui sistemi informatici del Ministero della Giustizia ai fini della generazione dell'avviso unico di pagamento, corredato dall'identificativo univoco di versamento, che è associato al condannato o al civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e alla pena pecuniaria da eseguire.

3. L'avviso unico di pagamento, generato ai sensi del comma 2, reca l'indicazione del Ministero della giustizia, il nominativo del condannato o del civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e l'identificativo univoco di versamento, che consente l'automatica associazione del pagamento con la relativa pena pecuniaria in esecuzione.

4. Il pagamento dell'avviso unico può essere effettuato utilizzando servizi di home banking, applicazioni di pagamento installate sui dispositivi elettronici quali tablet pc, smartphone, ovvero tramite servizi di pagamento online; il pagamento può essere, altresì, effettuato presso banche, filiali e sportelli ATM abilitati, presso uffici postali o agenzie che offrono servizi postali sul territorio ovvero presso esercenti convenzionati, quali bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali connessi al pagamento delle pene pecuniarie

1. Il Ministero della giustizia è il titolare del trattamento dei dati personali necessari al pagamento delle pene pecuniarie.

2. Gli uffici giudiziari accedono ai sistemi informatici tramite i quali viene generato l'avviso unico di pagamento previsto dall'articolo 2, comma 2.

3. I compiti e le funzioni connessi al trattamento dei dati sono attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, a tal fine espressamente designati.

4. È assicurato che le operazioni di visualizzazione, inserimento, elaborazione, ricezione, modifica, conservazione dei dati e l'associazione tra i dati giudiziari contenuti nell'ordine di esecuzione

zione di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale o nel decreto di condanna di cui all'articolo 460 del codice di procedura penale e l'avviso unico di pagamento avvenga esclusivamente all'interno dei sistemi informatici del Ministero della giustizia. E', comunque, assicurata, a tutela dei soggetti interessati, l'operatività delle specifiche misure tecniche e organizzative concernenti i sistemi informatici di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Il responsabile della piattaforma tecnologica indicata all'articolo 2, comma 1, svolge il ruolo di erogatore del servizio di connessione verso i fornitori dei servizi di pagamento e provvede, al tal fine, esclusivamente alla trasmissione ai fornitori dell'identificativo unico di pagamento (IUV) e del relativo importo, nonché alla successiva comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito del pagamento, senza alcun trattamento e memorizzazione dei dati giudiziari, in ogni caso nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

6. La piattaforma di rendicontazione dei pagamenti è collocata all'interno del Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (PST). Nella piattaforma di cui al periodo precedente sono registrati esclusivamente il nome e il cognome e il codice fiscale del destinatario dell'avviso unico di pagamento nonché la data di generazione e l'importo del medesimo avviso e il relativo esito.

Articolo 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 28 giugno 2023

Il Ministro della giustizia:

CARLO NORDIO

Decreto Ministeriale 27 luglio 2023- Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71 , comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Visto l'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, inserito dall'art. 71, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in forza del quale le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità devono essere determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti gli articoli da 63 a 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di modifiche al sistema penale;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 luglio 2023;

Decreta

Art. 1

Tipologia delle prestazioni lavorative non retribuite di pubblica utilità

1. Il lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981,

n. 689, consiste in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgere principalmente presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato.

2. Le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti sono specificamente dettagliate nelle convenzioni concluse ai sensi del successivo articolo 2, comma 2 e devono consistere in una o più delle seguenti tipologie di attività:

a) prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e socio-sanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcolodipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale;

b) prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;

c) prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

d) prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

e) prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;

f) prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;

g) prestazioni volte alla promozione dell'educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro;

h) altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.

Art. 2

Convenzioni

1. L'attività non retribuita in favore della collettività di cui all'articolo 1 è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati all'articolo 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche con amministrazioni centrali dello Stato, con effetto per i rispettivi uffici periferici, nonché con enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.

2. Nelle convenzioni sono dettagliate le specifiche mansioni cui i soggetti che prestano il lavoro di pubblica utilità sono adibiti.

3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni, l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, può favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e i Tribunali.

Art. 3

Esecuzione del lavoro di pubblica utilità

1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 2 le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture e i mezzi necessari all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività pre-

stata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità, abilitato ad impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori e a fungere da tutor aziendale e da collegamento con l'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente.

2. Gli enti garantiscono la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, né comportare alcuna obbligazione economica a carico del soggetto che svolge la prestazione.

4. Salvo diversa espressa previsione di legge, gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della giustizia.

5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio il primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità disposte dal giudice e si conclude nel termine indicato nel provvedimento che applica la pena sostitutiva. La presenza è documentata esclusivamente mediante mezzi di rilevazione elettronica, salva la possibilità di avvalersi di un apposito registro cartaceo fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1.

6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice.

7. L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sarà comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli. Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 6.

8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità.

Art. 4

Accertamenti sulla prestazione del lavoro di pubblica utilità

1. Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti agli accertamenti sulla regolarità della prestazione non retribuita effettuati dall'autorità designata dal giudice per i controlli.

2. L'ente ospitante comunica immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli tutti i casi in cui il lavoro di pubblica utilità non è stato prestato per ragioni diverse da quelle indicate all'articolo 3, commi 6 e 7.

3. L'ente ospitante, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili all'ufficio di esecuzione penale ester-

na, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli tutte le informazioni richieste, nonché l'accesso al registro, cartaceo o elettronico, delle presenze e l'eventuale acquisizione di copia della documentazione.

4. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l'esecuzione della pena, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l'organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l'esecuzione.

5. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull'esecuzione della pena di cui all'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'ufficio di esecuzione penale esterna, acquisite, ove necessario, ulteriori informazioni dall'organo di Polizia individuato per i controlli, riferisce anche della regolarità della prestazione del lavoro di pubblica utilità e dell'ente convenzionato, nonché ogni ulteriore elemento utile relativamente alla effettiva valenza rieducativa e di reinserimento sociale dello svolgimento della pena sostitutiva.

Art. 5

Elenco degli enti convenzionati

1. Le convenzioni sottoscritte successivamente alla data di emanazione del presente decreto sono pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto di corte d'appello.

2. Nello stesso elenco sono tempestivamente annotate le eventuali cessazioni o revoche.

3. Entro un mese dall'emanazione del presente decreto è istituito, presso ogni tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L'elenco è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione o revoca di quelle già stipulate.

Art. 6

Ambito di applicazione

1. Le convenzioni previste dal presente decreto sono utilizzabili anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e dall'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7

Disposizione transitoria

1. La prestazione di lavoro di pubblica utilità, in via transitoria e per non oltre due anni dalla pubblicazione del presente decreto, può essere svolta anche presso un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, il 27 luglio 2023

Il Ministro della Giustizia:
CARLO NORDIO

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto di vendite giudiziarie nell'ambito del circondario del Tribunale di Cosenza.

Il Presidente
della Corte di Appello di Catanzaro

visti gli artt. 1, 2, 3, 10 e 40 del d.m. 11 febbraio 1997. n. 109;
visto l'art. 159 disp. att. c.p.c.;

visto il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 17.06.1977 con il quale l'IVG di DE ROSE Ippolito, con sede in Cosenza, Corso Mazzini n. 166, C.F. 00396070781, era stato autorizzato allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie – e dunque alla vendita all'incanto di beni mobili disposta dall'autorità giudiziaria, di custodia di beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili – nell'ambito del circondario del Tribunale di Cosenza;

considerata la cessazione di tale autorizzazione in data 29.04.2023, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15.06.2023;

ritenuto di dover procedere al compimento degli atti necessari al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell'ambito del suindicato circondario, pubblicando apposito avviso che consenta a tutti i soggetti interessati di presentare la propria istanza entro il termine fissato, corredata della documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità e per la valutazione comparativa delle domande;

ritenuto, in particolare, che la valutazione comparativa delle domande debba avvenire, previa verifica dei requisiti di idoneità, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa

AVVISA

1. È indetta una procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell'ambito del circondario del Tribunale di Cosenza.

2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in busta chiusa e sigillata, con in evidenza i riferimenti della procedura, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna presso la Segreteria della Presidenza della Corte di Appello.

3. La domanda dovrà indicare:

- a. le generalità del richiedente, ovvero, se persona giuridica, la denominazione sociale, la data di costituzione e le generalità dell'amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione;
- b. la residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se persona giuridica, la sede legale;
- c. in caso di persona giuridica, l'oggetto sociale, la durata della carica degli organi di amministrazione nonché il numero e le generalità dei soci;
- d. la denominazione con la quale si intende esercitare il servizio;
- e. il luogo ove l'istituto intende avere i propri uffici per lo svolgimento del servizio;
- f. i propri recapiti (telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata).

4. Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a. in caso di persona giuridica, la copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. il certificato penale e il certificato generale dei carichi pendenti del richiedente ovvero, in caso di persona giuridica, dell'amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione;
- c. la documentazione relativa alla capacità patrimoniale del richiedente ovvero, nel caso di persona giuridica, copia conforme dei bilanci dell'ultimo triennio;
- d. una dichiarazione di responsabilità circa l'assenza di cause di incompatibilità;
- e. la certificazione antimafia.

5. Al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda dovrà essere altresì allegato il progetto organizzativo e gestionale che si intende realizzare, con specifica indicazione:

- a. dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destinare allo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura, con indicazione del titolo giuridico in base al quale si avrà la disponibilità degli stessi;
- b. delle unità di personale da impiegare nello svolgimento del servizio, con indicazione della relativa tipologia contrattuale;
- c. dell'esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi svolti o in corso di svolgimento nel circondario di altri tribunali.

6. Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.

7. In presenza di domande presentate da più soggetti astrattamente idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi preferenziali:

- a. la disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare al servizio oggetto della presente procedura;
- b. la disponibilità di apposita piattaforma informatica per la gestione delle vendite con modalità telematiche (art. 161-ter disp. att. c.p.c.; d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e la specifica esperienza maturata in tale ambito;
- c. la maggiore solidità economica e finanziaria.

8. L'apertura delle buste avverrà presso la Corte d'Appello di Catanzaro in data che sarà comunicata agli interessati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Saranno ammessi a presenziare i soggetti che hanno presentato tempestive domande di partecipazione alla procedura o loro delegati. Di tale fase verrà redatto processo verbale.

DISPONE

la pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, nonché sui bollettini ufficiali degli istituti vendite giudiziarie del distretto.

Indica quale responsabile del procedimento la dott.ssa Gessica Golia, Funzionaria addetta all'ufficio per il processo.

Catanzaro, 26.06.2023

Il Presidente della Corte Vicario:
GABRIELLA REILLO

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto di vendite giudiziarie nell'ambito del circondario del Tribunale di Piacenza.

Il Presidente
della Corte di Appello di Bologna

visti gli artt. 1, 2, 3, 10 e 40 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109;
visto l'art. 159 disp. att. c.p.c.;

visto il decreto del Direttore generale della giustizia civile del 18 luglio 2000, con il quale "Aste Giudiziarie e Fiduciarie s.r.l." era stata autorizzata allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie – e dunque alla vendita all'incanto di beni mobili disposta dall'autorità giudiziaria, di custodia di beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili – nell'ambito del circondario del tribunale di Piacenza;

considerata la cessazione di tale autorizzazione in data 06/04/2023, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 9 del 15/05/2023;

ritenuto di dover procedere al compimento degli atti necessari al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell'ambito del suindicato circondario, pubblicando apposito avviso che consenta a tutti i soggetti interessati di presentare la propria istanza entro il termine fissato, corredata della documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità e per la valutazione comparativa delle domande;

ritenuto, in particolare, che la valutazione comparativa delle domande debba avvenire, previa verifica dei requisiti di idoneità, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa;

AVVISA

1. È indetta una procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di istituto vendite giudiziarie nell'ambito del circondario del Tribunale di Piacenza.

2. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in busta chiusa e sigillata con in evidenza i riferimenti della procedura, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna presso la segreteria della Presidenza della Corte di appello.

3. La domanda dovrà indicare:

a. la generalità del richiedente, ovvero, se persona giuridica, la denominazione sociale, la data di costituzione e le generalità dell'amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione;

b. la residenza o il domicilio del richiedente ovvero, se persona giuridica, la sede legale;

c. in caso di persona giuridica, l'oggetto sociale, la durata della carica degli organi di amministrazione nonché il numero e le generalità dei soci;

d. la denominazione con la quale si intende esercitare il servizio;

e. il luogo ove l'istituto intende avere i propri uffici per lo svolgimento del servizio;

f. i propri recapiti (telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata).

4. Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a. in caso di persona giuridica, la copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;

b. il certificato penale e il certificato generale dei carichi pendenti del richiedente ovvero, in caso di persona giuridica, dell'amministratore o dei componenti del consiglio di amministrazione;

c. la documentazione relativa alla capacità patrimoniale del richiedente ovvero, nel caso di persona giuridica, copia conforme dei bilanci dell'ultimo triennio;

d. una dichiarazione di responsabilità circa l'assenza di cause di incompatibilità;

e. la certificazione antimafia.

5. Al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio, alla domanda dovrà essere altresì allegato il progetto organizzativo e gestionale che si intende realizzare, con specifica indicazione:

a. dei locali, delle attrezzature e degli automezzi da destinare allo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura, con indicazione del titolo giuridico in base al quale si avrà la disponibilità degli stessi;

b. delle unità di personale da impiegare nello svolgimento del servizio, con indicazione della relativa tipologia contrattuale;

c. dell'esistenza di eventuali incarichi identici o analoghi svolti o in corso di svolgimento nel circondario di altri tribunali.

6. Al fine di comprovare la sussistenza dei predetti requisiti, le dichiarazioni ad essi relative dovranno essere redatte con la espressa e consapevole menzione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con espressa assunzione di responsabilità da parte del dichiarante.

7. In presenza di domande presentate da più soggetti astrattamente idonei a svolgere il servizio, costituiranno elementi preferenziali:

a. la disponibilità di maggiori strutture e mezzi da destinare al servizio oggetto della presente procedura;

b. la disponibilità di apposita piattaforma informatica per la gestione delle vendite con modalità telematiche (art. 161-ter disp. att. c.p.c.; d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e la specifica esperienza maturata in tale ambito;

c. la maggiore solidità economica e finanziaria (da riscontrarsi, tra l'altro, con riferimento alla consistenza del capitale sociale ed al volume del fatturato).

8. Verrà data notizia del giorno e dell'ora dell'apertura delle buste ai partecipanti che ne faranno richiesta all'indirizzo e-mail: prot.ca.bologna@giustiziacerit.it. Saranno ammessi a presenziare i soggetti che hanno presentato tempestiva domanda di partecipazione alla procedura o loro delegati. Di tale fase verrà redatto processo verbale.

DISPONE

la pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale, sul sito internet del Ministero della Giustizia e sul sito internet di questa Corte, nonché sui Bollettini ufficiali degli istituti vendite giudiziarie di: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì, Rimini, Pavia, Lodi e Cremona (considerata – quanto alle ultime tre sedi – la loro contiguità territoriale con Piacenza).

Indica quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Chiara Plazzi.

Bologna 28/06/2023

Il Presidente:
OLIVIERO DRIGANI

CONCORSI E COMMISSIONI**Decreto ministeriale 5 luglio 2023 - Nomina della Commissione esaminatrice per il concorso a 12 posti di Magistrato Ordinario riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano, indetto con DM 9.05.2023.**

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2023 con il quale è stato indetto un concorso per esami a 12 posti di magistrato ordinario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2023 con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 luglio 2023, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice e i componenti della Commissione esaminatrice

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 12 posti di magistrato ordinario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano è composta come segue:

Presidente

MAYR Markus - Avvocato Generale della Repubblica della Sezione distaccata della Procura Generale presso la Corte di Appello di Trento in Bolzano, gruppo linguistico tedesco.

Componenti

JOPPI Tullio, Consigliere della Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano, gruppo linguistico italiano;

MONTAGNOLI Claudia, Consigliere della Sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento in Bolzano, gruppo linguistico tedesco;

RUTA Gaetano, Procuratore Europeo Delegato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, gruppo linguistico italiano;

HAPPACHER Esther, Professoressa ordinaria di diritto pubblico presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Innsbruck, gruppo linguistico tedesco;

MAGGIOLO Marcello, Professore straordinario di diritto civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, gruppo linguistico italiano.

Componenti Supplenti**Magistrati Gruppo linguistico italiano**

BRAMANTE Giancarlo, Procuratore della Repubblica di Bolzano;

SCARAMUZZINO Giulio, Giudice del Tribunale di Bolzano;

COVI Elena, Giudice del Tribunale di Bolzano;
BUSATO Carlo, Giudice del Tribunale di Bolzano.

Magistrati Gruppo linguistico tedesco

WEISSTEINER Thomas, Consigliere della Sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento in Bolzano;

BORTOLOTTI Francesca, Presidente del Tribunale di Bolzano;

TAPPEINER Stefan, Presidente di Sezione del Tribunale di Bolzano;

SCHONSBERG Emilio, Giudice del Tribunale di Bolzano;

CERESARA Ulrike, già Giudice del Tribunale di Bolzano.

Docenti universitari Gruppo linguistico italiano

PALERMO Francesco, Professore ordinario di diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona;

CORTESE Fulvio, Professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

Docenti universitari Gruppo linguistico tedesco

HELPER Margareth, Professoressa associata di diritto penale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Innsbruck;

SCHURR Francesco, Professore ordinario di diritto privato italiano e diritto comparato presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Innsbruck;

OBWEXER Walter, Decano della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Innsbruck.

Segretari

CAPPUCCIO Rosanna, Direzione Generale Magistrati;

ERRICO Maria Francesca, Dipartimento Affari di Giustizia;

RATINI Paola, Dipartimento Affari di Giustizia;

REGIS Loredana, Direzione Generale Magistrati.

La dott.ssa Vania Contrafatto, responsabile dell'Ufficio Concorsi Magistrati, è nominata coordinatore della segreteria della predetta Commissione.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2023 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 5 luglio 2023

Il Ministro:
CARLO NORDIO

CASSA MUTUA NAZIONALE

TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI

**Errata corrige: BILANCIO CONSUNTIVO
per l'esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022**

ENTRATE

USCITE

CAP	DENOMINAZIONE	IMPORTO	CAP	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1	Interessi attivi	====	4	Premi di buonuscita	€ 330.649,39
2	Ritenute obbligatorie		9	Sovvenzioni straordinarie	€. 33.124,15
	a) 1% sugli stipendi	€. 299.295,21	6	spese di amministrazione	€. 23.392,50
	b) 0,9%D.P.R. 115/2002	€. 68.093,00	3	offerte volontarie	=====
3	offerte volontarie	=====	7	A fondo di riserva	=====
	Storno per pareggio	€. 19.977,83			
	TOTALE ENTRATE	€ 387.166,04		TOTALE USCITE	€. 387.166,04

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Dr.ssa Daniela Bonferraro

LA PRESIDENTE
Dr.ssa Marta Merendino

I REVISORI DEI CONTI

Dr.ssa Paola Bilotti

Dott.ssa Carmen Pascale

Dott. Renato Delfini

Roma 31 marzo 2023

06 luglio 2023 Errata corrige: per la voce Storno per pareggio **si intende € 19.777,83** e non 19.977,83 dr.ssa Marta Merendino

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Conferimento incarico

P.D.G. 23 maggio 2023

L'incarico di reggenza dell'Archivio notarile distrettuale di Messina, disposto con il decreto 27 ottobre 2022, che ha reso efficace il decreto 25 febbraio 2022 e i successivi decreti nei confronti del dott. Vincenzo Giuseppe BOSCARINO, conservatore nell'Archivio notarile distrettuale di Catania, è prorogato con identiche modalità applicative fino al 31 dicembre 2023, salvo l'anticipata presa di possesso da parte del titolare dell'ufficio.

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento funzioni direttive

D.P.R. 5.06.2023 - REG. C.C. 16.06.2023

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, del dott. Giovanni BOMBARDIERI – nato a Melito di Porto Salvo il 26 novembre 1962 - magistrato di settima valutazione di professionalità, già Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

D.P.R. 5.06.2023 - REG. C.C. 23.06.2023

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, a sua domanda, del dott. Andrea BONI – nato a Chiusi il 13 novembre 1960 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

D.P.R. 8.06.2023 - REG. C.C. 4.07.2023

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Torino, a sua domanda, del dott. Modestino VILLANI – nato a Nocera Inferiore il 3 gennaio 1963 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.

Conferma funzioni direttive

D.P.R. 5.06.2023 - REG. C.C. 4.07.2023

Decreta di confermare il dott. Eugenio GRAMOLA - nato a Genova il 14 febbraio 1959 - nell'incarico di Presidente del Tribunale di Aosta, con decorrenza dal 7.03.2022.

Conferimento funzioni semidirettive

DD.MM. 20.06.2023

Decreta la nomina a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Cosenza, a sua domanda, del dott. Antonio D'ALESSIO – nato

a Napoli il 7 marzo 1970 - magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte d'appello di Napoli, settore penale, a sua domanda, del dott. Eduardo DE GREGORIO – nato a Napoli il 3 febbraio 1956 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

Trasferimenti

D.M. 1.05.2023

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura ALFANO – nata a Borgo Valsugana il 9 marzo 1962 - magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Napoli, con le funzioni di giudice.

D.M. 16.05.2023

Decreta la nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di Arezzo, settore penale, a sua domanda, della dott.ssa Annamaria LOPRETE – nata a Castelluccio Inferiore il 21 novembre 1964 - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di appello di Firenze, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

DD.MM. 17.05.2023

Decreta il trasferimento della dott.ssa Federica BENVENUTI – nata a Venezia il 29 gennaio 1983 – magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tempio Pausania, a sua domanda, al Tribunale di Venezia, con le funzioni di giudice:

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adriana FORASTIERE – nata a Stigliano il 29 gennaio 1987 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Grosseto, a sua domanda, al Tribunale di Ravenna, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giulio SCARAMUZZINO – nato a Napoli il 23 marzo 1980 - magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bolzano, a sua domanda, al Tribunale di Livorno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca STILLA – nata a San Marco in Lamis il 27 ottobre 1976 - magistrato ordinario che ha conseguito la quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di Bari, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio VALLONI – nato a Cesena il 12 gennaio 1987 - magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, a sua domanda, al Tribunale di Ravenna, con le funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Michela VERSINI – nata a Riva del Garda il 9 aprile 1970 - magistrato ordinario che ha conseguito la quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, a sua domanda, al Tribunale di Pesaro, con le funzioni di giudice.

Collocamenti fuori ruolo

DD.MM. 7.07.2023

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Antonella BERNOCCO – nata a Genova il 5 dicembre 1960 – magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 20, comma 2 bis della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Caterina LIBERATI – nata a Roma il 26 febbraio 1974 – magistrato ordinario che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tivoli, per essere destinata, con il suo consenso, alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 20, comma 2 bis della legge 11 agosto 2014, n. 125.

DD.MM. 10.07.2023

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Giuseppe CICCARELLI – nato a Barletta l'8 settembre 1977 – magistrato ordinario che ha conseguito la seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pistoia, per essere destinato, con il suo consenso, a svolgere l'incarico di Direttore dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Sergio GALLO – nato a Napoli il 21 marzo 1959 – magistrato ordinario che ha conseguito la settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, per assumere l'incarico, con il suo consenso, di Direttore della Direzione Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Conferma incarichi

DD.MM. 31.05.2023

Decreta la conferma della dott.ssa Angela ARBORE – nata a Bari il 30 agosto 1964 - nell'incarico di Presidente della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Trani, con decorrenza dal 13.04.2022.

Decreta la conferma del dott. Carmine CASTALDO – nato a Roma il 13 agosto 1964 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal 22.2.2022.

Decreta la conferma del dott. Alessio COCCIOLI – nato a Taranto il 17 maggio 1968 - nell'incarico di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Bari, con decorrenza dal 22.3.2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Concetta CRISTIANO – nata a Napoli l'1 luglio 1962 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Napoli, con decorrenza dal 18.04.2022.

Decreta la conferma del dott. Paolo DE ANGELIS – nato a Ragusa l'1 marzo 1960 - nell'incarico di Presidente di Aggiunto presso il Tribunale di Cagliari, con decorrenza dall'1.3.2022.

Decreta la conferma del dott. Vito DI VITA – nato a Catania il 5 marzo 1961 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Bergamo con decorrenza dal 19.10.2021.

Decreta la conferma del dott. Filippo LABELLARTE – nato a Gioia Del Colle il 13 gennaio 1956 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Bari con decorrenza dal 21.12.2021.

Decreta la conferma della dott.ssa Cornelia Gabriella MARTINI – nata a Lecco il 22 aprile 1956 - nell'incarico di Presidente di sezione presso la Corte d'appello di Milano con decorrenza dal 19.1.2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Francesca MICONI – nata ad Ancona il 18 gennaio 1957 - nell'incarico di Presidente del Tribunale di Rimini con decorrenza dal 7.3.2022.

Decreta la conferma del dott. Michele MONTELEONE – nato a Foggia il 17 dicembre 1961 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Benevento con decorrenza dal 19.9.2015.

Decreta la conferma del dott. Antonio ORIFICI – nato a Patti il 6 dicembre 1967 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con decorrenza dal 19.03.2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Daniela RONZANI – nata a Camposampiero il 30 giugno 1962 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Treviso, con decorrenza dal 25.05.2021.

Decreta la conferma del dott. Bruno SCICCHITANO – nato a Milano il 30 agosto 1959 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Roma, con decorrenza dal 3.5.2022.

Decreta la conferma del dott. Gianpiero SCOPPA – nato a Napoli l' 8 luglio 1961 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Napoli, con decorrenza dal 19.03.2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA – nata a Bari il 20 giugno 1959 - nell'incarico di Presidente della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Bari, con decorrenza dal 14.5.2022.

DD.MM. 7.06.2023

Decreta la conferma del dott. Emilio GATTI – nato a Genova il 15 dicembre 1957 - nell'incarico di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, con decorrenza dal 16 gennaio 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Isabella IASELLI – nata a Napoli il 4 aprile 1959 - nell'incarico di Presidente Aggiunto della Sezione GIP presso il Tribunale di Napoli, con decorrenza dal 18.4.2022.

Decreta la conferma del dott. Paolo IELO – nato a Messina il 12 febbraio 1961 - nell'incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale Roma con decorrenza dall'11 aprile 2020.

Decreta la conferma della dott.ssa Manuela Renata Elisa MASSENZ – nata a Milano il 9 luglio 1960 - nell'incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Monza, con decorrenza dal 22 dicembre 2021.

Decreta la conferma del dott. Massimiliano MICALI – nato a Messina il 15 ottobre 1968 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Messina, con decorrenza dal 18 maggio 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Lorena MUSSONI – nata a Rimini il 7 aprile 1959 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Pesaro, con decorrenza dal 21 maggio 2022.

Decreta la conferma del dott. Antonio NAPOLI – nato a Palermo il 22 settembre 1961 - nell'incarico di Presidente di sezione presso la Corte d'appello di Palermo, con decorrenza dal 16 maggio 2021.

Decreta la conferma del dott. Giovanni PAGLIUCA – nato a Brescia il 17 agosto 1958 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Brescia, con decorrenza dall'1 marzo 2022.

Decreta la conferma del dott. Massimo PIGNATA – nato a Napoli il 24 settembre 1961 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Cassino, con decorrenza dal 18 maggio 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Rosa RAFFA – nata a Messina il 5 luglio 1961 - nell'incarico di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Messina, con decorrenza dal 22 dicembre 2021.

Decreta la non conferma del dott. Camillo ROMANDINI - nato a Chieti il 2 luglio 1960 -, nell' esercizio delle funzioni semi-direttive di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Chieti.

DD.MM. 14.06.2023

Decreta la conferma del dott. Guglielmo GARRI – nato a Roma il 16 luglio 1963 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Velletri, con decorrenza dal 3 aprile 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Roberta PALMISANO – nata a Viterbo il 20 luglio 1962 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma, con decorrenza dal 6 febbraio 2023.

Decreta la conferma della dott.ssa Anna Rita PASCA – nata a Lecce il 26 febbraio 1959 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Lecce, con decorrenza dal 11 giugno 2022.

Decreta la conferma del dott. Salvatore VELLA – nato a Erice (TP) il 20 giugno 1969 - nell'incarico di Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Agrigento, con decorrenza dal 12 giugno 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Rossana ZAPPASODI – nata a Chiavari (GE) il 28 giugno 1963 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Torino, con decorrenza dal 11 giugno 2022.

DD.MM. 20.06.2023

Decreta la conferma del dott. Stefano ANCILOTTO – nato a Venezia il 2 dicembre 1967 - nell'incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Venezia, con decorrenza dall'1 marzo 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Paola DE MARTIIS – nata a Roma il 22 settembre 1961 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma, con decorrenza dal 3 aprile 2022.

Decreta la conferma del dott. Pier Luigi DE CINTI – nato a Colferro (RM) il 30 maggio 1955 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Latina, con decorrenza dal 13 giugno 2022.

Decreta la conferma del dott. Vito DI GIORGIO – nato a Foggia il 12 maggio 1969 - nell'incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Messina, con decorrenza dal 18 giugno 2022.

Decreta la conferma del dott. Roberto DONATIELLO – nato a Napoli il 12 agosto 1960 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decorrenza dal 28 dicembre 2021.

Decreta la conferma del dott. Raffaello FALCONE – nato a Napoli il 10 gennaio 1962 - nell'incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli, con decorrenza dal 28 febbraio 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Teresa Franca Stella GIARDINO – nata a Cotronei (CZ) il 4 ottobre 1962 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Perugia, con decorrenza dal 13 giugno 2022.

la conferma del dott. Giorgio JACHIA – nato a Milano l' 11 febbraio 1960 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Salerno, con decorrenza dal 16 febbraio 2022.

Decreta la conferma del dott. Fabrizio LA CASCIA – nato a Palermo il 29 novembre 1961 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Palermo, con decorrenza dal 18 giugno 2022.

Decreta la conferma della dott.ssa Flavia NASI – nata a Torino il 16 gennaio 1962 - nell'incarico di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Torino, con decorrenza dall' 1 febbraio 2022.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

D.M. 24.5.2023 - V.to U.C.B. 8.6.2023

Decreta che al dott. Ciro MARSELLA, nato a Napoli il 14.7.1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di L'Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30.6.2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30.6.2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,43 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 30.6.2009 (HH07 – cl. 8[^] - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dall' 1.6.2009.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 31.5.2023

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica BOMPIERI, nata a Monza il 29.05.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania DI DONA, nata a Napoli il 4.12.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe FICHERA, nato a Catania il 18.06.1971, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina MAINENTI, nata a Salerno il 21.05.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vilma PASSAMONTI, nata a Monte Vidon Combatte il 19.12.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.12.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo PICCIOTTI, nato a Napoli il 27.10.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano RISOLO, nato a Napoli il 27.03.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 7.6.2023

Decreta di riconoscere al dott. Sergio CASARELLA, nato a Lacedonia il 4.03.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina CIRESE, nata a Varese il 16.08.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianfranco CRISCIONE, nato in Svizzera il 24.06.1968, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di Direttore dell'Ufficio I - Direzione Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria - Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fedele LA TERZA, nato a Mormanno il 7.11.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.8.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Riccardo MASSERA, nato a Ancona il 9.11.1970, magistrato il quale ha già conseguito la quinta

valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.12.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo RENOLDI, nato a Cagliari il 4.01.1969, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 28.7.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità

DD.MM. 20.4.2023 - V.ti U.C.B. 8.6.2023

Decreta che al dott. Andrea BATTISTUZZI, nato a Motta di Livenza il 5.08.1971, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[^] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[^] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Dario CAVALLARI, nato a Roma il 28.08.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3[^] sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4[^] - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità

Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che al dott. Walter IGNAZITTO, nato a Messina il 25.05.1974, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 24.05.2023 - V.ti U.C.B. 5.6.2023

Decreta che alla dott.ssa Cinzia Maria Assunta BARILLA¹, nata a Reggio Calabria il 6.05.1969, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2019.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 12.7.2019 lo stipendio annuo lordo di €. 105.608,46 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 12.5.2021 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Angela FANTECHI, nata a Firenze il 10.10.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta che alla dott.ssa Claudia SPIGA, nata a Roma il 12.03.1973, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2022.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 18.1.2022 lo stipendio annuo lordo di €. 112.134,12 (liv. HH06 – 8[^] cl. 3^o sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 18.11.2023 (liv. HH06 – cl.8[^] - sc.4^o - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.11.2023.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità

D.M. 7.6.2023

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Dolores CARAPPELLA, nata a Napoli il 14.08.1973, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 18.1.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

D.M. 24.5.2023 - V.to U.C.B. 8.6.2023

Decreta di riconoscere al dott. Lucio MARCANTONIO, nato a Sulmona il 27.10.1976, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2018.

Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2018, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione

di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 19.10.2019 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 82.225,93 (liv. HH05 – cl. 5).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 6) maturerà il 19.10.2020 e sarà attribuita economicamente dall'1.10.2020.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

DD.MM. 31.5.2023 - V.ti U.C.B. 8.6.2023

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ARRIGONI, nata a Bozzolo il 14.01.1979, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Luca BATTINIERI, nato a Castellammare di Stabia il 12.05.1981, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio BERTOLA, nato a Padova il 21.07.1977, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Mantova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Angelo BRUGALETTA, nato a Parma il 27.03.1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ambra CERABONA, nata a Napoli l'1.07.1974, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Valerio DE LUCA, nato a Roma il 3.03.1981, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall’1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Angela DE SANTIS, nata a Bitonto il 31.03.1979, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall’1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea DI GIOVANNI, nato a Chieti il 13.04.1979, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall’1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Ettore DI ROBERTO, nato a Genova l’1.04.1980, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di La Spezia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall’1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia ELIA, nata a Agropoli il 2.07.1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Paola, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall’1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA, nata a Elizabeth il 7.09.1978, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ernesta OCCHIUTO, nata a Reggio Calabria il 25.08.1975, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bianca RINALDI, nata a Napoli il 10.05.1981, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 5.8.2022.

Al compimento di un anno di servizio dal 5.8.2022, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l'anzianità economica di anni 13; pertanto a decorrere dal 5.8.2023 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di € 88.563,08 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il 5.8.2024 e sarà attribuita economicamente dall'1.8.2024.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità

DD.MM. - 31.5.2023

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa GRIPPO, nata a Potenza il 21.01.1979, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2021.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe MIRAGLIA, nato a Messina il 17.09.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 8.6.2020.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara VICARIO, nata a Popoli il 7.05.1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rieti, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 20.2.2022.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Trasferimento per prosecuzione periodo di tirocinio

D.M. 12.6.2023

Decreta che la dott.ssa Salomè BENE, nata a Roma il 17.03.1992, magistrato ordinario nominata con D.M. 23.11.2022, in tirocinio presso il Tribunale di Torino, è autorizzata a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Roma.

Collocamento in aspettativa

DD. MM. 27.02.2023

Decreta che la dott.ssa Ivana ACACIA, nata a Messina l'8 agosto 1978, giudice del Tribunale di Messina, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 9 novembre al

23 dicembre 2022, con gli assegni interi dal 10 novembre al 23 dicembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 9 novembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Nicoletta ALOJ, nata a Londra il 12 maggio 1981, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 20 al 21 ottobre 2022, con gli assegni interi il giorno 21 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 20 ottobre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa ASPRONE, nata a Napoli il 22 settembre 1986, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, per il giorno 20 ottobre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Antonio BARBATO, nato a Villaricca il 21 agosto 1986, giudice del Tribunale di Velletri, è autorizzato ad astenersi dal lavoro per la malattia del figlio, per il giorno 10 ottobre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia BELTRAME, nata a Vicenza il 26 aprile 1984, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dall'11 al 12 luglio 2022 e dal 14 luglio al 17 agosto 2022, con gli assegni interi dal 14 al 17 agosto 2022, ridotti di un terzo per il giorno 13 agosto 2022, senza diritto ad alcun assegno dall'11 al 12 luglio 2022 e dal 14 luglio al 12 agosto 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Marialuisa BENCIVENGA, nata a Foggia l'8 settembre 1968, giudice del Tribunale di Foggia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 31 ottobre al 5 novembre 2022, con gli assegni interi dal 1° al 5 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 31 ottobre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Vincenza BENNICI, nata a Licata il 3 luglio 1978, giudice del Tribunale di Agrigento, già assente per giorni diciotto nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 4 ottobre al 9 novembre 2022, con gli assegni interi dal 5 al 30 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 4 ottobre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 31 ottobre al 9 novembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia Paola Elena BERTOLINO, nata a Ivrea il 18 dicembre 1975, giudice del Tribunale di Asti, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 4 luglio al 3 settembre 2022, senza diritto ad alcun assegno dal 4 luglio al

12 agosto 2022, con gli assegni interi dal 14 agosto al 3 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 13 agosto 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia Paola Elena BERTOLINO, nata a Ivrea il 18 dicembre 1975, giudice del Tribunale di Asti, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, per il giorno 31 ottobre 2022, con assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Massimiliano BOTTI, nato a Genova il 22 ottobre 1975, giudice del Tribunale di Imperia, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 2 al 4 novembre 2022, con gli assegni interi dal 3 al 4 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 2 novembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Carlotta BRUNO, nata a Pavia il 4 ottobre 1981, giudice del Tribunale di Velletri, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 29 settembre al 12 novembre 2022, con gli assegni interi dal 30 settembre al 12 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 29 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Diletta CALO', nata a Bisceglie il 27 settembre 1982, giudice del Tribunale di Foggia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 27 al 28 ottobre 2022, con gli assegni interi il giorno 28 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 27 ottobre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Luna CALZOLARO, nata a Roma il 20 maggio 1976, giudice del Tribunale di Bari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 10 all'11 ottobre 2022, con gli assegni interi il giorno 11 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 10 ottobre 2022 e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara CAPOLUONGO, nata a Caserta il 6 dicembre 1985, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dall'8 novembre al 22 dicembre 2022, con gli assegni interi dal 9 novembre al 22 dicembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 8 novembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Marcello CAPORALE, nato a Napoli l'8 maggio 1966, giudice del Tribunale di Fermo, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 22 settembre al 29 ottobre 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angelica CAPOTOSTO, nata a Formia il 1° dicembre 1977, giudice del Tribunale di Macerata, già assente complessivamente per giorni sessantuno nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, il giorno 19 ottobre 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rosa CARAMIA, nata a Ostuni il 28 dicembre 1976, giudice del Tribunale di Bari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 3 ottobre al 16 novembre 2022, con gli assegni interi dal 4 ottobre al 16 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 3 ottobre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisabetta CARTA, nata a Sassari il 18 ottobre 1976, giudice del Tribunale di Sassari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 3 all'11 ottobre 2022, con gli assegni interi dal 4 all'11 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 3 ottobre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara CATALANO, nata a Catania il 16 giugno 1989, giudice del Tribunale di Patti, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 21 settembre al 20 ottobre 2022, con gli assegni interi dal 22 settembre al 20 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 21 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Carlo CATAUDELLA, nato Napoli il 31 marzo 1973, giudice del Tribunale di Prato, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, per il giorno 13 ottobre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo, e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Natalia CATENA, nata ad Anagni il 26 settembre 1974, giudice del Tribunale di Velletri, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 5 al 6 settembre 2022, con gli assegni interi il giorno 6 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 5 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria CIAMPELLI, nata a Roma il 23 luglio 1966, giudice del Tribunale di Roma, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 23 al 25 giugno 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Mafalda Daria CIONCADA, nata a Foggia il 2 settembre 1983, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 26 ottobre al 9 dicembre 2022, con gli

assegni interi dal 27 ottobre al 9 dicembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 26 ottobre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Isabella CONFORTINI, nata a Roma il 20 gennaio 1981, magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura per assumere funzioni amministrative presso la Direzione Generale degli Affari interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, per il giorno 15 settembre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Pierangela CONGIU, nata a Nuoro il 5 novembre 1982, giudice del Tribunale di Bologna, già assente per giorni sette nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 6 novembre 2022 al 5 marzo 2023, con gli assegni interi dal 7 novembre al 13 dicembre 2022 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 6 novembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 14 al 31 dicembre 2022 e dal 15 febbraio al 5 marzo 2023, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Carla CORVETTA, nata ad Ancona il 27 febbraio 1981, giudice del Tribunale di Rimini, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 20 al 22 settembre 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Carmen Anna Lidia CORVINO, nata a Foggia il 3 agosto 1977, giudice del Tribunale di Trani, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, il giorno 12 settembre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Stefana CURADI, nata a La Spezia il 18 aprile 1986, giudice del Tribunale di Taranto, è autorizzata ad astenersi dal lavoro per congedo parentale, dal 22 settembre al 22 ottobre 2022, con gli assegni interi dal 23 settembre al 22 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 22 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lucia D'ALESSANDRO, nata a Bologna il 2 aprile 1975, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, è autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 14 dicembre 2022, per congedo per eventi e cause particolari, con diritto ad una indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrere dall'anno 2016, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le fa-

miglie di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l'intera durata dell'assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Marta DE CHIARA, nata a Roma il 22 marzo 1990, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, è autorizzata a usufruire del congedo straordinario per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, con fruizione di borsa di studio, dal 6 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, senza assegni e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Roberta DELLA FINA, nata a Asti il 25 novembre 1988, giudice del Tribunale di Rieti, assente per giorni otto nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 13 al 14 ottobre 2022 e dal 23 ottobre al 5 dicembre 2022 con gli assegni interi il 14 ottobre 2022 e dal 24 ottobre al 26 novembre 2022, ridotti di un terzo per i giorni 13 e 23 ottobre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 27 novembre al 5 dicembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola Angela DE SANTIS, nata a Bitonto il 31 marzo 1979, giudice del Tribunale di Bari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 27 luglio al 13 agosto 2022, senza diritto ad alcun assegno dal 27 luglio al 12 agosto 2022, con gli assegni ridotti di un terzo per il giorno 13 agosto 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Camilla DEL TORRE, nata a Udine il 26 gennaio 1985, giudice del Tribunale di Udine, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 27 novembre 2022 al 12 gennaio 2023, con gli assegni interi dal 28 novembre 2022 al 12 gennaio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 27 novembre 2022, con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Roberto DE MARTINO, nato a Piano di Sorrento il 9 novembre 1969, giudice del Tribunale di Imperia, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 6 al 13 ottobre 2022, con gli assegni interi dal 7 al 13 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 6 ottobre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giovanna DI MARIA, nata a Benevento l'8 ottobre 1984, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 26 al 28 ottobre 2022, con gli assegni interi dal 27 al 28 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 26 ottobre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Katjuscia D'ORLANDO, nata a Palmanova il 9 dicembre 1980, magistrato di sorveglianza dell'Ufficio

di sorveglianza di Udine, già assente per complessivi giorni cento nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale per lo stesso figlio, dal 29 ottobre all'11 novembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Gabriella FERRARA, nata a Napoli il 12 luglio 1977, giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 22 al 24 novembre 2022, con gli assegni interi dal 23 al 24 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 22 novembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Ulisse FORZIATI, nato a Napoli il 18 dicembre 1975, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, per il giorno 17 ottobre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria Vittoria FUOCO, nata a Roma il 28 marzo 1975, giudice del tribunale di Roma, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 30 agosto al 4 settembre 2021, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica GIRFATTI, nata a Napoli il 20 novembre 1978, giudice del Tribunale di Nola, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, per il giorno 16 settembre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca GRAZIANO, nata a Modena il 3 dicembre 1975, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dall'8 al 9 settembre 2022, con gli assegni interi il giorno 9 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 8 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lidia GRECO, nata a Catania l'8 gennaio 1983, giudice del Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 7 al 21 settembre 2022, con gli assegni interi dall'8 al 21 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 7 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Simona IAVAZZO, nata a Napoli il 20 maggio 1987, giudice del Tribunale di Foggia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, per il giorno 11 ottobre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Luisa INTINI, nata a Torino il 2 gennaio 1977, giudice del Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, il giorno 27 settembre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo, e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Maria LEONE, nata a Taranto il 22 ottobre 1979, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Taranto, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, il giorno 24 ottobre 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia Marzia LOCATI, nata a Torino il 14 agosto 1983, giudice del Tribunale di Torino, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, per il giorno 31 ottobre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Amelia MANAGO', nata a Taurianova il 3 ottobre 1979, giudice del Tribunale di Milano, già assente per giorni sessantasei nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 22 al 27 agosto 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria MARCHESE, nata a Caserta il 15 febbraio 1981, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 5 settembre al 1° ottobre 2022, con gli assegni interi dal 6 settembre al 1° ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 5 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valeria MARCHESE, nata a Caserta il 15 febbraio 1981, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 6 al 25 ottobre 2022 e dal 29 ottobre all'11 dicembre 2022, con gli assegni interi dal 7 al 23 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 6 ottobre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 24 al 25 ottobre 2022 e dal 29 ottobre all'11 novembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Valentina MARGIO, nata a Milano il 30 gennaio 1976, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 3 ottobre all'8 novembre 2022, con gli assegni interi dal 4 ottobre all'8 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 3 ottobre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Alessandra MEDI, nata a Bologna il 27 ottobre 1969, giudice del Tribunale di Forlì, è autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 ottobre al 26 novembre 2022, per congedo per eventi e cause particolari, con diritto ad una indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrere dall'anno 2016, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l'intera durata dell'assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Alessandra MEDI, nata a Bologna il 27 ottobre 1969, giudice del Tribunale di Forlì, è autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 dicembre 2022 al 27 gennaio 2023, per congedo per eventi e cause particolari, con diritto ad una indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrere dall'anno 2016, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l'intera durata dell'assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Eugenia MENICHELLI, nata a Milano il 14 marzo 1979, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 29 agosto al 2 settembre 2022, con gli assegni interi dal 30 agosto al 2 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 29 agosto 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Giovanni MERCONE, nato a Caserta il 20 ottobre 1982, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 14 novembre al 15 dicembre 2022, con gli assegni interi dal 15 novembre al 15 dicembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 14 novembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia Anna MESSINA, nata a Catania il 26 luglio 1982, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 25 luglio al 13 agosto 2022, con gli assegni interi dal 26 luglio al 13 agosto 2022, ridotti di un terzo per il giorno 25 luglio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rossella MIELE, nata a Napoli l'8 aprile 1978, giudice del Tribunale di Udine, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 5 novembre al 31 dicembre 2021 e dal 15 al 28 febbraio 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa MILAZZO, nata a Piazza Armerina il 31 maggio 1983, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 16 agosto al 29 settembre 2022, con gli assegni interi dal 17 agosto al 29 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 16 agosto 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisa MILAZZO, nata a Piazza Armerina il 31 maggio 1983, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catania, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 30 settembre al 12 novembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento, e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Stefania Maria MININNI, nata a Bari il 12 maggio 1974, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, è collocata a domanda, con esclusione dal periodo di comporta, in aspettativa per infermità dal 6 settembre al 6 ottobre 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Stefania Maria MININNI, nata a Bari il 12 maggio 1974, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, è collocata a domanda, con esclusione dal periodo di comporta, in aspettativa per infermità dall'11 ottobre 2022 al 9 novembre 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Stefania Maria MININNI, nata a Bari il 12 maggio 1974, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, è collocata a domanda, con esclusione dal periodo di comporta, in aspettativa per infermità dal 14 novembre al 13 dicembre 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Davide MINIUSI, nato a Udine il 23 luglio 1988, giudice del Tribunale di Livorno, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 18 al 20 luglio 2022, con gli assegni interi dal 19 al 20 luglio, ridotti di un terzo per il giorno 18 luglio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Davide MINIUSI, nato a Udine il 23 luglio 1988, giudice del Tribunale di Livorno, già assente per giorni tre nel corso dell'anno 2022, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 16 al 28 settembre 2022 e dal 30 set-

tembre al 31 dicembre 2022, con gli assegni interi dal 17 al 28 settembre e dal 1° al 28 ottobre 2022, ridotti di un terzo per i giorni 16 e 30 settembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 29 ottobre al 31 dicembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Graziamaria MONACO, nata ad Atripalda il 16 giugno 1979, giudice del Tribunale di Benevento, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 30 novembre al 2 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 1° al 2 dicembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 30 novembre 2021, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura MORSELLI, nata a Roma il 20 ottobre 1977, giudice del Tribunale di Latina, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 12 al 28 settembre 2022, con gli assegni interi dal 13 al 28 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 12 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola MUREDDU, nata a Camerino il 2 ottobre 1969, giudice del Tribunale per i minorenni di Ancona, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 16 al 31 agosto 2022, con gli assegni interi dal 17 al 31 agosto 2022, ridotti di un terzo per il giorno 16 agosto 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola MUREDDU, nata a Camerino il 2 ottobre 1969, giudice del Tribunale per i minorenni di Ancona, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 5 all'8 settembre 2022, con gli assegni interi dal 6 all'8 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 5 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Paola MUREDDU, nata a Camerino il 2 ottobre 1969, giudice del Tribunale per i minorenni di Ancona, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 12 al 13 settembre 2022, con gli assegni interi il giorno 13 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 12 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Enrica NASTI, nata ad Avellino il 27 marzo 1981, giudice del Tribunale di Benevento, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 3 ottobre al 15 dicembre 2021, con gli assegni interi dal 4 ottobre al 16 novembre 2021, ridotti di un terzo per il giorno 3 ottobre 2021, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento il giorno 17 novembre al 15 dicembre 2021 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Enrica NASTI, nata ad Avellino il 27 marzo 1981, giudice del Tribunale di Benevento, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 13 al 14 aprile 2022, con gli assegni interi per il giorno 14 aprile 2022, ridotti di un terzo per il giorno 13 aprile 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Federico NESSO, nato a Castellammare di Stabia il 6 luglio 1973, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 4 luglio 2022 perché in aspettativa per infermità dal 3 maggio al 29 agosto 2022, è confermato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 30 agosto al 28 settembre 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 8 febbraio 2023 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 30 agosto 2022. Il predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo dal 29 settembre 2022.

Decreta che la dott.ssa Valeria PALMIERI, nata a Formia il 13 luglio 1975, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, già assente per giorni novanta nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 15 novembre 2022 al 13 gennaio 2023, con gli assegni interi dall'1 al 13 gennaio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 15 novembre al 31 dicembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Caterina PANZARINO, nata a Grumo Appula il 19 maggio 1977, giudice del Tribunale di Monza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 17 al 19 settembre 2022, con gli assegni interi dal 18 al 19 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 17 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Luigi PAOLETTI, nato a Roma il 20 novembre 1966, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 29 maggio al 16 giugno 2021 e dal 12 al 31 dicembre 2021, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca PAROLA, nata ad Angera il 17 giugno 1977, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 12 ottobre al 26 novembre 2022, con gli assegni interi dal 13 ottobre al 25 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 12 ottobre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento il giorno 26 novembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Roberto PASCA, nato a Napoli il 5 maggio 1957, magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di sorveglianza di Massa, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 25 ottobre al 20 dicembre 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Giovanni PATERNOSTER, nato a Lago-negro il 2 febbraio 1969, consigliere della Corte di Appello di Potenza, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 3 al 16 novembre 2022, con gli assegni interi dal 4 al 16 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 3 novembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Lucia PAURA, nata a Napoli il 25 luglio 1982, giudice del Tribunale di Nola, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, per il giorno 17 novembre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Giulia PAVESE, nata a Nova Siri il 13 gennaio 1955, giudice del Tribunale di Trani, è collocata, a sua domanda, in aspettativa per infermità dal 5 al 30 giugno 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Sofia PECORARO, nata a Palermo il 29 dicembre 1990, giudice del Tribunale di Monza, già assente per giorni cento quarantasei nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dall'1 al 6 agosto 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Sofia PECORARO, nata a Palermo il 29 dicembre 1990, giudice del Tribunale di Milano, già assente per giorni centocinquantadue nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 17 agosto all'8 settembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Luigi PETRACCONE, nato a Napoli il 28 gennaio 1971, giudice del Tribunale di Frosinone, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 21 al 25 settembre 2022, con gli assegni interi dal 22 al 25 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 21 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Paolo PETROLO, nato a Vibo Valentia il 23 aprile 1976, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell'anno 2022, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per

congedo parentale, dal 3 al 30 ottobre 2022 e dal 7 al 23 novembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento, e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Paolo PETROLO, nato a Vibo Valentia il 23 aprile 1976, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, già assente per giorni novanta nel corso dell'anno 2022, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 24 novembre al 18 dicembre 2022 e dall'8 al 31 gennaio 2023, con gli assegni interi dal 9 al 31 gennaio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 8 gennaio 2023, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 24 novembre al 18 dicembre 2022, e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Sonia PICCINNI, nata a Roma il 25 novembre 1985, giudice del Tribunale di Velletri, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 20 ottobre al 3 dicembre 2022, con gli assegni interi dal 21 ottobre al 3 dicembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 20 ottobre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Francesco PIZZATO, nato ad Aosta il 23 gennaio 1986, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 12 al 16 settembre 2022, con gli assegni interi dal 13 al 16 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 12 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Marcello POLIMENO, nato a Napoli il 27 marzo 1983, giudice del Tribunale di Avellino, già assente per giorni cinquanta nel corso dell'anno 2022, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, il giorno 28 ottobre 2022, dal 31 ottobre al 4 novembre 2022, dal 7 all'11 novembre 2022, dal 14 al 18 novembre 2022 e dal 21 al 25 novembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Marcello POLIMENO, nato a Napoli il 27 marzo 1983, giudice del Tribunale di Avellino, già assente per giorni settantuno nel corso dell'anno 2022, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 29 al 30 ottobre 2022, dal 5 al 6 novembre 2022, dal 12 al 13 novembre 2022, dal 19 al 20 novembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara PULICATI, nata a Napoli il 19 febbraio 1985, giudice del Tribunale di Tivoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 12 al 31 ottobre 2022, con gli assegni interi dal 13 al 31 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 12 ottobre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Stefania RACHELE, nata a Torino il 17 febbraio 1985, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, già assente per giorni novantasei nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 1° maggio al 5 giugno 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Arianna RAFFA, nata a Messina il 24 gennaio 1984, giudice del Tribunale di Messina, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, dal 6 all'8 aprile 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dottor Alessandro RAGO, nato a Ponte dell'Olio il 13 novembre 1984, giudice del Tribunale di Piacenza, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 19 al 21 settembre 2022, il giorno 23 settembre 2022, dal 26 al 28 settembre 2022 e il giorno 30 settembre 2022, con gli assegni interi dal 20 al 21 settembre 2022, dal 27 al 28 settembre 2022, ridotti di un terzo per i giorni 19, 23, 26 e 30 settembre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Cristina RAVERA, nata a Cuneo il 22 aprile 1978, consigliere della Corte d'Appello di Milano, già assente dal lavoro per giorni centosessantotto nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 2 al 5 novembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Ester RICCIARDELLI, nata a Napoli l'11 agosto 1988, giudice del Tribunale di Nola, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 3 ottobre al 17 novembre 2022, con gli assegni interi dal 4 ottobre al 16 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 3 ottobre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento per il giorno 17 novembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Michela RIZZI, nata a Bolzano il 1° marzo 1963, giudice del Tribunale di Venezia, già in aspettativa per infermità dal 4 al 23 aprile 2022, è confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 24 aprile al 7 maggio 2022, con l'intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Francesca ROMBOLA', nata a Genova il 15 ottobre 1978, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 29 agosto al 5 settembre 2022, con gli assegni interi dal 30 agosto al 5 settembre 2022, ridotti di un terzo

per il giorno 29 agosto 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Silvia ROMEO, nata a Roma il 14 giugno 1894, giudice del Tribunale di Firenze, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 27 al 31 ottobre 2022, con gli assegni interi dal 28 al 31 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 27 ottobre 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica ROTONDO, nata a Lecce l'8 febbraio 1985, giudice del Tribunale di Taranto, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dall'11 al 12 luglio 2022, con gli assegni interi per il giorno 12 luglio 2022, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Federica ROTONDO, nata a Lecce l'8 febbraio 1985, giudice del Tribunale di Taranto, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 19 al 20 settembre 2022, con gli assegni il giorno 20 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 19 settembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento il giorno 17 novembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Roberta RUSSO, nata a Foggia il 1° maggio 1985, giudice del Tribunale di Monza, già assente per un totale di giorni diciassette nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 23 ottobre 2022 al 15 marzo 2023, con gli assegni interi dal 24 ottobre al 19 novembre 2022 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 23 ottobre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 20 novembre al 31 dicembre 2022 e dal 15 febbraio al 15 marzo 2023, con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Ivana SASSI, nata a Napoli il 25 dicembre 1973, giudice del Tribunale di Napoli, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, per il giorno 31 ottobre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Chiara SERAFINI, nata a Roma il 21 maggio 1977, giudice del Tribunale di Roma, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 5 settembre al 10 novembre 2022, con gli assegni interi dal 6 settembre al 19 ottobre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 5 settembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 20 ottobre al 10 novembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura SIMEONE, nata a Termoli il 25 ottobre 1984, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 9 ottobre al 23 novembre 2022, con gli assegni interi dal 10 ottobre al 22 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 9 ottobre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento per il giorno 23 novembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura SPERANZA, nata a Pompei il 25 settembre 1979, giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, il giorno 11 ottobre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Luciano STORACI, nato a Roma il 9 giugno 1957, giudice del Tribunale di Como, è autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° febbraio al 14 aprile 2023, per congedo per eventi e cause particolari, con diritto ad una indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 47.446,00 annui, rivalutato a decorrenza dall'anno 2016, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l'intera durata dell'assenza, la corrispondenza della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Fabrizio SURIANO, nato a Roma il 30 marzo 1972, giudice del Tribunale di Roma, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 20 al 22 aprile 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Fabrizio SURIANO, nato a Roma il 30 marzo 1972, giudice del Tribunale di Roma, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 4 al 15 luglio 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che il dott. Fabrizio SURIANO, nato a Roma il 30 marzo 1972, giudice del Tribunale di Roma, è autorizzato ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 5 al 9 settembre 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rada Emanuela TAGLIAMONTE, nata a Torre del Greco l'11 gennaio 1981, giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 15 al 24 settembre 2022, con gli assegni interi dal 16 al 24 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 15 settembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Luisa TRIZZINO, nata a Palermo il 2 dicembre 1979, giudice del Tribunale di Palermo, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 2 al 12 agosto 2022, con gli assegni interi dal 3 al 12 agosto 2022, ridotti di un terzo per il giorno 2 agosto 2022 e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Silvia VAGHI, nata a Milano il 15 giugno 1981, giudice del Tribunale di Milano, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 16 agosto al 26 settembre 2022, con gli assegni interi dal 17 agosto al 26 settembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 16 agosto 2022, e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Silvia VAGHI, nata a Milano il 15 giugno 1981, giudice del Tribunale di MILANO, già assente dal 16 agosto al 26 settembre 2022, e complessivamente per giorni quarantadue nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale per lo stesso figlio, dal 27 settembre al 23 ottobre 2022, con gli assegni interi dal 27 al 29 settembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 30 settembre al 23 ottobre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura VENTRIGLIA, nata a Maddaloni il 19 febbraio 1984, giudice del Tribunale di Piacenza, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, per il giorno 17 ottobre 2022, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Angela VERNIA, nata a Bari il 22 giugno 1973, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, il giorno 27 settembre 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Elisabetta VILLA, nata a Palermo il 18 settembre 1987, giudice del Tribunale di Palermo, già assente per giorni dieci nel corso dell'anno 2022, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 25 ottobre al 30 novembre 2022, con gli assegni interi dal 26 ottobre al 28 novembre 2022, ridotti di un terzo per il giorno 25 ottobre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 29 al 30 novembre 2022 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Laura VILLAN, nata a Monselice l'11 dicembre 1989, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo parentale, dal 18 settembre al 2022 al 18 marzo 2023, con gli assegni interi dal 19 settembre al 1° novembre 2022 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2023, ridotti di un terzo per il giorno 18 settembre 2022, con diritto al 30% dell'intero trattamento economico in godimento dal 2 novembre al 31 dicembre 2022 e dal 15 febbraio al 18 marzo 2023 e con esclusione, per l'intera durata dell'assenza, della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta che la dott.ssa Rossella VITTORINI, nata a Catania il 21 giugno 1982, giudice del Tribunale di Catania, è autorizzata ad astenersi dal lavoro, per congedo per la malattia del figlio, il giorno 28 settembre 2022, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).

Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento

Indirizzo posta elettronica: bollettinufficiale@giustizia.it

Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.